

Prot. A 674/U

**UDIENZE AVANTI ALLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
IN VIDEOCONFERENZA**

Protocollo d'Intesa
tra
Tribunale di Sorveglianza di Catania
Ufficio di Sorveglianza di Catania e di Siracusa
Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania
Procura della Repubblica di Catania, di Siracusa di Ragusa e di Caltagirone
Ordine degli Avvocati di Catania, di Siracusa, di Ragusa e di Caltagirone
Camera Penale di Catania, di Siracusa, di Ragusa e di Caltagirone

Visti i recenti provvedimenti normativi riguardanti le misure emergenziali adottate per contrastare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

visti in particolare il D. L. n. 28 del 30.4.2020, convertito nella legge n. 70 del 25.6.2020, il D. L. n. 33 del 18.5.2020, il D. L. n. 34 del 19.5.2020, il D. P. C. del 17.5.2020, la direttiva n. 2 del 12.3.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la circolare n. 2/2020 della Funzione Pubblica, le linee guida fornite dal Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia in data 6.3.2020, 19.3.2020, 2.5.2020 e 12.6.2020;

viste le ordinanze n. 5 del 13.3.2020 e n. 18 del 30.4.2020 e n. 25 del 13.6.2020 emesse dal Presidente della Regione Siciliana;

premesso che, come è stato evidenziato dal Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia nella recente circolare del 12.6.2020, il quadro fattuale e normativo è mutato in modo rilevante rispetto a quello che aveva ispirato la precedente circolare del 2.5.2020;

che invero, da un lato, si è registrato negli ultimi tempi un significativo miglioramento del contesto pandemico pressochè in tutte le regioni italiane, con persistenza di alcuni focolai, ma con un complessivo andamento di miglioramento su tutto il suolo nazionale, dall'altro lato, è stata emanata la normativa sopra citata che, a seguito proprio dell'osservazione medico/scientifica di miglioramento del contesto pandemico, ha dettato la ripresa della c.d. "socializzazione" e la fine del lockdown, definendo al contempo le misure di prevenzione da osservarsi comunque durante la ripresa delle attività;

che pertanto il sopra descritto mutamento del quadro di riferimento ha di fatto ribaltato l'ottica precedente che vedeva nelle limitazioni della socialità il cardine delle misure di prevenzione da adottarsi in concreto;

che in conseguenza è stata di recente adottata normativa che dispone la piena ripresa delle attività giurisdizionali a decorrere dal luglio del corrente anno;

che, tuttavia, come risulta anche dall'esame dei provvedimenti normativi sopra citati, il rischio da contagio permane, continuando il virus a circolare, tanto più che non è stato ancora trovato un vaccino efficace, né una cura adeguata validata dalle competenti autorità sanitarie;

che di conseguenza permangono vigenti le misure precauzionali fino ad ora adottate, quali ad es. il divieto di assembramento, l'obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, di fare uso della mascherina, specie in ambienti chiusi, di lavarsi spesso le mani;

rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Catania è sito in un edificio con spazi risicati, comunque non adeguati alla imponente mole di lavoro che in condizioni di normalità viene trattata;

che in particolare la sala delle udienze è di dimensioni pari a circa 30 metri quadrati, in cui possono permanere solo 8 persone nel rispetto delle distanze minime di un metro da osservare per evitare il rischio da contagio (cfr. relazione all'uopo redatta dal medico dell'ASP di Catania appositamente convocato) e che parimenti angusti sono i locali attigui alla sala delle udienze, ove dovrebbero sostare gli avvocati e le parti istanti in attesa della chiamata alla udienza;

che deve anche evidenziarsi che l'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania solitamente ha una durata pari a non meno di cinque ore; ciò che comporta un contatto tra i presenti non soltanto particolarmente ravvicinato, ma anche prolungato nel tempo;

che in tale contesto, il prosieguo lungo una linea prudenziale di condotta già sperimentata con esito ampiamente positivo, determina l'opportunità di continuare a celebrare da remoto quanto meno fino al 31.7.2020, le udienze di sorveglianza davanti al Tribunale di Sorveglianza ed al Magistrato di Sorveglianza, onde evitare il rischio di possibili assembramenti.

considerato che il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha già predisposto e positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di sorveglianza davanti al Tribunale di Sorveglianza e al Magistrato di Sorveglianza;
rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p. secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto"*;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- Tutte le misure adottate con il presente protocollo, di carattere volontario, sono assolutamente eccezionali e la loro applicazione deve intendersi rigorosamente temporanea, senza che possa costituire presupposto per l'instaurarsi di una prassi valevole per il futuro.
1. Alle udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza e il Magistrato di Sorveglianza per la celebrazione di tutti i procedimenti si procederà in videoconferenza.
 2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi compresa l'Avvocatura.
 3. Alla firma del presente protocollo risultano attivati e testati i collegamenti con gli istituti penitenziari di Catania "Piazza Lanza", Catania "Bicocca", Giarre, Caltagirone, Siracusa, Augusta, Ragusa e Noto;
 4. Il difensore del condannato dovrà comunicare al giudice procedente (anche con pec o peo inviata alla cancelleria) tre giorni prima dell'udienza se intende essere presente da remoto con collegamento telematico o, in alternativa, presso l'aula d'udienza o presso la Casa Circondariale/REMS ove si trova il condannato; nel caso di collegamento da remoto provvederà anche ad indicare l'indirizzo di posta elettronica PEO (no PEC) da utilizzare per il collegamento;
Qualora non pervenga alcuna comunicazione da parte del difensore nel termine di tre giorni di cui sopra, si intende che il difensore parteciperà personalmente all'udienza, all'uopo recandosi di persona al Tribunale;
 5. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute dalle parti;
La cancelleria provvederà ad avvisare il Difensore della fascia oraria in cui verrà chiamato il singolo procedimento, cui egli è chiamato a partecipare in modalità telematica;
 6. Il giorno dell'udienza il Cancelliere avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare. Il Giudice, stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (Procuratore Generale, sostituto Procuratore assegnato all'udienza, condannato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza *"per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19"* ed il difensore dichiarerà a verbale di collegarsi da un sito riservato in cui non

vi è presenza di terze persone non legittimate, di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relative alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.);

7. Nell'ipotesi in cui ricorra la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto al condannato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'arrestato e con le altre parti processuali.
Il difensore e il condannato avranno diritto a consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis co 4 disp. att. c.p.p;
8. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
9. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
10. Nel corso dell'udienza la parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza (rispettivamente: tribsorv.catania@giustizia.it e uffsorv.catania@giustizia.it ovvero tramite PEC.uffsorv.catania@giustizacert.it - cancelleria.tribsorv.catania@giustizacert.it).
Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza.

Il presente protocollo è operativo a partire dall'udienza dell'1.7.2020 e sino al 31.7.2020, salvo eventuale anticipata cessazione da disporsi con successivo provvedimento sulla base dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le parti si impegnano a verificare il regolare funzionamento dello svolgimento da remoto delle udienze e ad apportare le eventuali necessarie modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e alle Direzioni degli istituti penitenziari di Catania "Piazza Lanza", Catania "Bicocca", Giarre, Caltagirone, Siracusa, Augusta, Ragusa e Noto.

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto, previa lettura integrale del testo.

Catania li 30.6.2020